



COMUNE DI CAMERI
(Provincia di Novara)

REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del C.C. n. del .

INDICE

TITOLO I Disposizioni Generali.

Oggetto del Regolamento	Art. 1
Ambito di applicazione del Regolamento	Art. 2
Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana	Art. 3
Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni	Art. 4
Validità e rinnovo dei titoli	Art. 5
Sospensione, revoca e decadenza dei titoli	Art. 6

TITOLO II Commercio fisso e su aree pubbliche.

CAPO I : COMMERCIO IN SEDE FISSA.

Esposizione e vendita delle merci nei negozi	Art. 7
Erboristerie	Art. 8
Negozi e articoli per soli adulti	Art. 9
Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato	Art. 10
Attività miste	Art. 11

CAPO II : COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Art. 12
Commercio su aree pubbliche - regime delle aree	Art. 13
Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento	Art. 14
Limitazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	Art. 15

Posteggi, occupazione del suolo pubblico e permessi di sosta	Art. 16
Occupazioni per esposizione di merci	Art. 17
Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio	Art. 18
Perfetta efficienza ed uso dei bagni nei pubblici esercizi	Art. 19
Commercio in sede fissa e adeguamento al D. Lgs. 114/98	Art. 20
Decoro e arredo urbano negli addensamenti A.1, A.2 e A.3	Art. 21
Criteri progettuali e d'immagine nelle localizzazioni commerciali	Art. 22
Salvaguardia delle aree storiche e di particolare pregio ambientale e culturale - Limiti di esercizio	Art. 23

TITOLO III Occupazione di spazi ed aree pubbliche.

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI.

Occupazione di aree pubbliche	Art. 24
Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche	Art. 25
Rilascio dell'atto di concessione	Art. 26
Decadenza e rinnovo delle concessioni	Art. 27
Revoca, sospensione e modifica delle concessioni	Art. 28
Occupazione di suolo pubblico - DINIEGO	Art. 29
Caratteristiche ed obblighi della concessione	Art. 30
Prescrizioni per le occupazioni	Art. 31
Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	Art. 32

CAPO II : DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

Occupazione di aree pubbliche con tavoli, sedie, ecc.	Art. 33
Insegne, vetrine, targhe e pubblicità luminosa	Art. 34

Installazione di tende solari - immissione di pali ed altri oggetti sul suolo pubblico Art. 35

Divieto di giochi Art. 36

TITOLO IV Igiene pubblica.

CAPO I : NETTEZZA, DECORO ED ORDINE NEL CENTRO ABITATO.

Disposizioni generali Art. 37

Patrimonio pubblico, privato e arredo urbano Art. 38

Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante Art. 39

Pulizia dei fossati Art. 40

Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci Art. 41

Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali Art. 42

Atti contrari al decoro e alla decenza Art. 43

Manutenzione degli edifici Art. 44

Targhetta dell'amministratore di condominio Art. 45

Marciaiedi e portici Art. 46

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati Art. 47

Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri Art. 48

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio Art. 49

Emissioni di fumi ed esalazioni - polveri Art. 50

Concimazione di orti e giardini Art. 51

CAPO II : DIVIETI RIGUARDANTI SUOLO PUBBLICO.

Distribuzione di opuscoli pubblicitari Art. 52

Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico	Art. 54
Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	Art. 55
Scarico di residui di costruzioni e riparazioni	Art. 56
Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani	Art. 57
Trasporto di letame, materiale di spurgo, cose maleodoranti e di facile dispersione	Art. 58
Altri atti vietati	Art. 59

TITOLO V Quiete nel centro abitato.

CAPO I : QUIETE PUBBLICA.

Disposizioni di carattere generale	Art. 60
Rumori o suoni nelle abitazioni od in altri locali	Art. 61
Impianto ed uso di macchinari	Art. 62
Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali	Art. 63
Rumori provocati da pubblici esercizi	Art. 64
Dispositivi sonori d'allarme	Art. 65
Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili	Art. 66
Depositi esterni	Art. 67
Rumori molesti prodotti dai veicoli	Art. 68
Attività rumorose vietate	Art. 69
Utilizzo di strumenti musicali	Art. 70

CAPO II : MESTIERI RUMOROSI ED INCOMODI.

Esercizio di mestieri, arti ed industrie	Art. 71
--	---------

Autorizzazione all'esercizio di mestieri, arti e industrie	Art. 72
Attività produttive ed edilizie rumorose	Art. 73
Orario per l'esercizio di mestieri, arti ed industrie rumorosi ed incomodi	Art. 74

CAPO III : DETENZIONE E CURA DEGLI ANIMALI.

Animali molesti	Art. 75
Custodia, detenzione e tutela degli animali	Art. 76
Custodia dei cani nella proprietà privata	Art. 77
Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico	Art. 78
Obbligo di raccolta degli escrementi e divieto di insudiciamento	Art. 79
Cattura di cani o altri animali	Art. 80
Molestia agli animali	Art. 81
Circolazione e trasporto di animali pericolosi	Art. 82
Detenzione di animali da reddito o da autoconsumo all'interno del centro abitato	Art. 83
Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio	Art. 84
Pesci	Art. 85
Esposizione e commercializzazione di animali	Art. 86

TITOLO VI

Sicurezza nel centro abitato e disposizioni varie.

CAPO I : SICUREZZA IN GENERALE.

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni	Art. 87
Trasporto di oggetti	Art. 88
Deposito di cicli, carrozzelle, carriole	Art. 89
Rovino di parti od accessori di fabbricati	Art. 90

Oggetti di ornamento in luoghi privati	Art. 91
Protezione in occasione di lavori	Art. 92
Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse	Art. 93
Apertura di botole e chiusini su spazi pubblici	Art. 94
Pitture e verniciature fresche	Art. 95
Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento	Art. 96
Carichi sospesi	Art. 97
Uso e manomissione di segnaletica stradale	Art. 98
Luminarie e cavi elettrici	Art. 99

CAPO II : SICUREZZA URBANA.

Divieto di consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche	Art.100
Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori ed agli ubriachi - rinvio all'art.689 del Codice Penale. INFORMAZIONE.	Art.101
Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento sul suolo pubblico ed in aree aperte al pubblico	Art.102
	Art.103
Divieto del "writing" e della "Spray art"	Art.104
	Art.104
Pulizia del suolo e della proprietà pubblica in genere	Art.105
	Art.105
Volantinaggio in cassette postali	Art.106
	Art.106
Lancio di sassi ed altri oggetti, di liquidi e uso di materiali recanti molestia	
	Art.107
Disciplina anti bullismo	Art.107

CAPO III : DIVIETI RELATIVI AL FUOCO E AI COMBUSTIBILI.

Detenzione e deposito di materiale infiammabile	Art.108
Divieto di accensione di fuochi	Art.109
Combustibili, fumo, polvere, odori	Art.110
Uso di fuochi nelle stalle	Art.111

Atti vietati ai fini della prevenzione di incendi e di esplosioni Art.112

CAPO IV : AREE VERDI E PARCHI GIOCO ATTREZZATI.

Chiusura delle aree verdi attrezzate/ parchi gioco nelle ore notturne Art.113

Utilizzo delle attrezzature Art.114

Quiete e decoro all'interno delle aree verdi attrezzate Art.115

Disciplina dell'accesso ai cani nelle aree verdi Art.116

CAPO V : DISPOSIZIONI VARIE.

Raccolta di materiali e vendite di beneficenza Art.117

Accattonaggio Art.118

Mestieri girovaghi e artisti da strada Art.119

Divieto di campeggio libero Art.120

Bagni Art.121

Contrassegni del Comune Art.122

TITOLO VII
Penalità.

CAPO I : RICHIAMO ALLA LEGGE N° 689 DEL 24.11.1981.

Contravvenzioni e sanzioni Art.123

Accertamento e contestazione delle violazioni Art.124

Conciliazione ed ingiunzione Art.125

CAPO II : SANZIONI ACCESSORIE.

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio Art.126

Pubblicità ed entrata in vigore del presente Regolamento Art.127

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le leggi speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, la disciplina della Polizia Urbana, intesa non solo come attività di prevenzione, ma anche come attività diretta all'attuazione ed all'osservanza, da parte dei cittadini, delle Leggi e dei Regolamenti emessi dallo Stato e da altri Enti in materia di polizia generale, nell'interesse superiore dell'ordine, della sicurezza generale e della convivenza sociale, tesa a garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni ed a tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Oltre alle norme in esso contenute, sono da osservarsi le disposizioni emanate per le singole circostanze dalle Autorità Locali e gli ordini dati, anche verbalmente, dai Funzionari ed Agenti di Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nei limiti dei poteri loro attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti.
3. Per le violazioni alle norme dettate dal presente Regolamento, è prevista una sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/00 "T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali", introdotta con legge 3/2003 e successivamente recepita dall'Ente con Delibera di Giunta n. 12 del 17/02/2003.
4. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dalla Legge.

Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha validità in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private soggette ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
2. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplichino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di qualsiasi area privata.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

1. Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco ed è attuato dal personale del Comando di Polizia Locale e dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni delle Autorità Locali.
2. Allo scopo di accertare l'osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento, gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale hanno facoltà di accedere alle aree ed ai locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Locale e a quelli destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle Leggi, dai Regolamenti o dall'Autorità.
3. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche, nonché per garantire il rispetto dell'ordinata e civile convivenza, nei limiti dei poteri conferitegli dalle disposizioni vigenti.
4. Per l'accertamento dei reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 4 - Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate all'Autorità Locale competente mediante domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
2. Per decidere sull'istanza, l'Autorità Locale si avvale degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.
3. Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, l'Autorità Locale ha facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica.
4. Tale termine è fissato, di norma, in trenta giorni. In casi eccezionali, e particolarmente quando per l'utilizzazione del titolo si renda necessario la preparazione di locali o l'esecuzioni di lavori, il termine stesso può essere prorogato.
5. I titoli sono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti.
6. I titoli s'intendono accordati:
 - a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
 - b) previo pagamento di tasse, canoni o oneri eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
 - c) senza pregiudizio di diritti di terzi;

- d) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando l'Ente Locale da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- f) con facoltà di sospensione o di revoca per sopraggiunti motivi di interesse pubblico;
- g) con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni a cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

7. L'Autorità Locale potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli:

- a) ad un contratto di copertura assicurativa ai fini della responsabilità civile;
- b) a collaudi statici od a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti all'apposito albo, incaricati a cura e spese del richiedente.

8. Nel testo dei titoli, o con provvedimenti successivi, potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art. 5 - Validità e rinnovo dei titoli

1. I titoli di cui al presente Regolamento devono essere custoditi nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente reperibili per l'esibizione agli agenti che ne facciano richiesta.

2. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'Ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

3. I titoli scadono il 31 Dicembre d'ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi che diedero luogo al rilascio, con l'osservanza delle condizioni indicate all'art. 4.

Art. 6 - Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

1. Salve speciali disposizioni di Legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- a) possono essere sospesi quando siano accertate violazioni alle condizioni e/o prescrizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
- b) possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o sicurezza;
- c) devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari, od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

2. S'intende decaduto il titolo:

- a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
- b) quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti, entro il termine indicato.

4. Ove si reputi necessario, l'Autorità Locale può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II Commercio fisso e su aree pubbliche
--

CAPO I: COMMERCIO IN SEDE FISSA

Art. 7 - Esposizione e vendita delle merci nei negozi

1. Gli esercenti non possono in alcun modo rifiutare la vendita delle merci che, comunque, a tal fine siano esposte e per le quali vi sia l'obbligo della pubblicità dei prezzi.
2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.
3. Nessuna specie di merce può essere esposta fuori dai negozi od esercizi di vendita in modo da sporgere sul suolo pubblico, oltrepassando il limite della soglia del locale di vendita, se non previa autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e comunque in osservanza delle norme sanitarie e di igiene.
4. I generi alimentari ed i generi ortofrutticoli eventualmente esposti all'esterno del locale di vendita devono essere tenuti in contenitori igienici, trasparenti di plastica o comunque di materiale lavabile e disinfettabile onde poterli proteggere da polvere, insetti, insudiciamento ed inquinamento atmosferico, posti ad un'altezza dal suolo di almeno 50 centimetri. A tal fine è necessario acquisire preventivamente il parere del competente Ufficio dell'ASL.

5. La vendita delle merci deve essere fatta in modo che il compratore non soste sul suolo pubblico.

6. I generi che possano facilmente lordare ed esalare odori nauseanti o molesti devono essere tenuti all'interno dei locali di vendita. Questi ultimi, salvo quanto previsto dalle vigenti norme d'igiene e sanità, devono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e, quando aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

7. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa alla decenza ed al pubblico decoro.

8. Chi viola le disposizioni di cui al comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

9. Le violazioni agli altri commi del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 8 - Erboristerie

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/01/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.

2. Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.

3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98.

4. In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.

5. In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D. Lgs. 114/98.

Art. 9 - Negozi e articoli per soli adulti

1. Alla vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni deve essere garantita la necessaria riservatezza, al fine d'evitare che dalle vetrine o mostre sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

2. Qualora, negli esercizi di cui al presente articolo, si vendano anche altri normali articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i

prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 ed alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.

Art. 10 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

2. Pertanto, è vietato:

- a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
- b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

3. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

4. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. R. 38/06.

Art. 11 - Attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

3. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

CAPO II: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 12 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo "a" rilasciata da un Comune della Regione Piemonte,
 - b) i titolari di autorizzazione di tipo "b" rilasciata da qualsiasi Comune italiano,
 - c) i produttori agricoli muniti di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività o analogo titolo.
2. L'attività in argomento è sempre vietata nella zona classificata A.1. (Centro storico cittadino).
3. L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli, può essere esercitata con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi non attrezzati, ed alle condizioni di cui al successivo articolo.
4. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura e di riposo per gli anziani, salvo espressa autorizzazione;
5. E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.
6. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 del D. Lgs. 114/98.
7. Chi viola le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00.

Art. 13 - Commercio su aree pubbliche - regime della aree

1. I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

2. E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita, nonché ogni forma di vendita ambulante all'interno delle aree di servizio, nelle aree destinate a parcheggio degli edifici commerciali e nell'area del Parco del Ticino.

3. L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.

4. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.

5. La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Art. 14 - Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

1. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

2. L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.

3. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.

4. A tali esercenti è vietato disturbare con grida, schiamazzi od importunare il pubblico con insistenti offerte di merci o servizi.

5. Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti autonome comunque non inquinanti o che creino molestia al vicinato.

6. L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

7. L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

8. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

9. Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

10. Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 15 - Limitazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Nelle ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 08,00, è vietata ogni attività di commercio su area pubblica, se non preventivamente e specificatamente autorizzata.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica è vietata dalle ore 01.00 alle ore 07.00, salvo specifica autorizzazione e quanto già previsto dall'apposita Ordinanza di regolamentazione degli orari.

3. La violazione alla disposizione del comma 1 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00. La violazione alla disposizione del comma 2 è punita con la sanzione prevista dall'art. 10, comma 2, della legge n. 287 del 25.08.1991.

Art. 16 - Posteggi, occupazione suolo pubblico e permessi di sosta

1. Ferme restando le disposizioni relative al commercio al dettaglio ed alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, l'occupazione del suolo pubblico, per gli esercenti in forma itinerante, è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Codice della Strada, nella Legge 15.11.1993, n. 507, nel Regolamento per le aree mercatali, ove esistente, e nel Regolamento relativo al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi di viabilità e di sicurezza, devono sostare osservando le disposizioni e le limitazioni imposte dal Codice della Strada e con l'obbligo di non depositare, anche temporaneamente, alcunché sull'area pubblica.

3. Nel territorio comunale non sono individuate aree di sosta a lunga permanenza.

4. Qualora venga effettuata l'occupazione del suolo pubblico mediante esposizione di merci destinate alla vendita, gli esercenti dovranno ottenere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada.

6. Per le aree mercatali appositamente individuate, valgono le norme del Regolamento Comunale per il funzionamento delle attività commerciali su area pubblica.

Art. 17 - Occupazioni per esposizione di merci

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
2. I generi alimentari, anche in area privata comunque esposta al pubblico, possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
4. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste per l'occupazione abusiva di suolo pubblico ed all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5. Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico - sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto delle norme esistenti.
3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).
4. Ai pubblici esercizi o alle attività temporanee di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è sempre vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.
5. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 19 – Perfetta efficienza ed uso dei bagni nei pubblici esercizi

1. E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di avere servizi igienici in numero adeguato e soprattutto a norma, in perfetta efficienza ed in buon stato di manutenzione al fine anche di consentirne l'utilizzazione ai soli avventori del locale che ne facciano richiesta.

3. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

Art. 20 - Commercio in sede fissa

1. Per la regolamentazione del commercio in sede fissa si applicano:

- le disposizioni di cui al D.lgs 114/98 e s.m.i;
- le normative regionali di riferimento contenenti gli indirizzi generali ed i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa;
- le norme di rango comunale di attuazione dello strumento urbanistico generale.

2. Per le definizioni si rinvia alle specifiche normative dettate in materia di commercio

Art. 21 - Decoro e arredo urbano nell'addensamento A1

1. Nell'Addensamento commerciale A1, previo parere della Commissione Comunale per il Paesaggio, sono previste le seguenti specifiche disposizioni relative alla sistemazione dei fronti commerciali, all'organizzazione edilizia degli spazi espositivi sul fronte strada, all'utilizzo di materiali di finitura, alla definizione delle tipologie delle insegne pubblicitarie e all'analisi degli elementi da evitare ai fini del decoro urbano:

- a) gli interventi privati dovranno essere oggetto di progetto contenente gli schemi compositivi di riordino e/o formazione di vetrine, di ubicazione delle insegne, di coloritura di facciata e arredo vegetale; detti progetti non hanno contenuto prescrittivo, ma hanno la finalità di dotare gli uffici comunali e gli operatori privati di una base di discussione, da intendere come un "come minimo da realizzare attraverso l'intervento" per mettere a punto il progetto secondo il principio della condivisione;
- b) la coloritura delle facciate dovrà essere definita all'atto pratico mediante formazione di campionature reali;
- c) la tipologia delle insegne verrà definita tenendo conto della coerenza formale con l'età del fabbricato e/o della caratterizzazione delle vetrine, evitando di installare modelli di tabellone, grafica e luci che non siano coerenti con l'epoca di costruzione dei fabbricati. In particolare si suggerisce l'impiego di targhe posizionate in verticale tra i sostegni murari o in orizzontale sopra gli archivolti, in corrispondenza delle fasce indicate dagli schemi;

- d) parimenti si invita a uniformare dimensioni delle vetrine, materiali e forme dei serramenti all'epoca dell'edificio, evitando l'impiego del metallo per quelli di antico impianto dove è opportuno l'impiego del legno;
- e) viene richiesto di evitare in ogni caso l'impiego di serrande metalliche a rete, o tanto peggio cieche, in quanto costituiscono detrattori d'immagine che si riflettono non solo sul negozio che le adotta, ma anche sulla scena commerciale più ampia. E' pertanto preferibile l'uso di vetrate antisfondamento di diffuso impiego che forniscono con continuità, anche nel periodo diurno o notturno di chiusura, la più diretta immagine pubblicitaria dei prodotti commerciati e dell'assortimento complessivo del centro commerciale naturale.
- f) l'illuminazione ambientale non è in contraddizione con quella puntuale delle vetrine che può ottenersi attraverso proiettori esterni o con luci interne;
- g) l'indicazione di arredo floreale costituisce suggerimento di carattere generale nel caso di fiori in vaso, lasciando agli operatori di creare le composizioni più confacenti.

2. Il Comune in sede applicativa tanto degli interventi di arredo urbano come di intervento privato definirà la procedura più opportuna per la loro realizzazione e indicherà altresì le specie da adottare, tenendo conto della tessitura dei colori circostanti (su muri, vetrine, insegne ecc).

3. Chi viola le disposizioni impartite dagli uffici competenti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00 e all'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 22 - Criteri progettuali e d'immagine nelle localizzazioni commerciali

1. All'Area Urbanistica è demandato il compito - in sede di istruttoria progettuale degli interventi commerciali da insediare nelle localizzazioni commerciali come riconosciute - di verificare la rispondenza con le regolamentazioni vigenti in materia.

Art. 23 - Salvaguardia delle aree storiche e di particolare pregio ambientale e culturale - Limiti di esercizio

1. Al fine di mantenere qualificata la rete distributiva e per evitare modalità di fruizione che danneggino il valore storico-ambientale della zona storica e di quelle di particolare pregio ambientale e culturale viene fatto divieto di apertura all'interno della zona A.1 di esercizi di vendita di "articoli erotici per sexy shop", anche in maniera non prevalente ed anche se esercitata in esercizio commerciale di altra tipologia. Analogo divieto sussiste entro una distanza di metri 100 dagli edifici di culto e dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche per i distributori automatici.

2. E' fatto altresì divieto nelle vie del centro storico all'interno della zona A.1, di nuove aperture di esercizi di vendita con prevalenza "Articoli di ferramenta, esclusa minuteria", "Articoli idro - termo - sanitari", "Materiale edile", "Saloni auto".

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00 e all'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

TITOLO III

Occupazione di spazi ed aree pubbliche

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24 - Occupazione di aree pubbliche

1. Salvo quanto disposto dal Regolamento e relative tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di circolazione stradale, per ogni occupazione di suolo pubblico di qualsiasi natura, superiore ad un'ora, dovrà essere rilasciata preventivamente concessione.
2. Per le occupazioni di durata inferiore ad un'ora dovrà sempre essere dato avviso al Comando di Polizia Locale per le necessarie valutazioni in materia di viabilità e per eventuali prescrizioni.
3. E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'autorità locale.
4. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono le aree di uso pubblico ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune o di altri Enti pubblici, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
5. Quando si tratti di suolo o spazio privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, per il rilascio della concessione occorre anche il preventivo consenso scritto del proprietario o proprietari.
6. Sono considerate permanenti, le concessioni per occupazione di suolo pubblico di durata superiore l'anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione d'impianti. Tali concessioni sono rilasciate dal competente Ufficio Urbanistico, acquisiti i pareri dei Responsabili delle Aree Tecniche e di Vigilanza, sentita la Giunta Comunale e previa convenzione da stipularsi tra i richiedenti ed il Comune.

7. Sono considerate occupazioni temporanee tutte quelle di durata pari o inferiore all'anno.

8. Ogni concessione s'intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre in ogni tempo nuove condizioni o di revocarla per i motivi e nei modi stabiliti dal successivo art. 28. Si osserva quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

9. La violazione alle disposizioni del presente articolo e dei seguenti, salvo diversa disposizione, è punita con la sanzione prevista dall'art. 21 del Codice della Strada se trattasi di occupazione con materiale edile o di cantiere, e dall'art. 20 del Codice della Strada se trattasi di altro tipo di occupazione. Si applica, altresì, la relativa sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive.

Art. 25 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi ed aree pubbliche in modo permanente o temporaneo, deve farne domanda regolarizzata in bollo, rispettivamente almeno trenta o cinque giorni prima della data di occupazione, pena il mancato rilascio della concessione entro i termini richiesti.

2. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata, previa accordi con il Comando di Polizia Locale, dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato in sanatoria.

3. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione all'Ufficio di Polizia Locale ed al Sindaco mediante l'invio di fax o telegramma entro le ore 12 del primo giorno lavorativo successivo.

4. L'ufficio competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, saranno applicate le eventuali sanzioni di Legge e quelle previste dal Regolamento.

5. La domanda deve contenere:

- a) le generalità, la denominazione o la ragione sociale del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale;
- b) la residenza, il domicilio o la sede legale del richiedente;
- c) il numero di codice fiscale del richiedente ed il numero di partita IVA, qualora ne sia in possesso;
- d) il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
- e) la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed esatta ubicazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare il suolo pubblico, con relativi elaborati tecnici e copie delle autorizzazioni rilasciate

dall'Ufficio Tecnico competente. recapito telefonico di un responsabile per eventuali comunicazioni urgenti

6. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia del manufatto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

7. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canoni.

Art. 26 - Rilascio dell'atto di concessione

1. L'atto di concessione che viene rilasciato deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione;
- b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione (per le occupazioni permanenti la durata massima è di 19 anni);
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione, che deve essere versato:
 - per le occupazioni permanenti, all'atto del rilascio della concessione e successivamente ad anno solare entro il 31 gennaio di ogni anno;
 - per le occupazioni temporanee, all'atto del rilascio della concessione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione;
- e) l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 27 - Decadenza e rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche decadono alla data stabilita per la loro durata.

2. Sono rinnovabili alla scadenza, pena il mancato rilascio delle stesse nei termini richiesti, previa:

- a) richiesta scritta in carta legale fatta dal concessionario almeno 5 gg. prima della scadenza dell'atto, per le concessioni temporanee;
- b) presentazione di apposita istanza in carta legale, indicante la durata del rinnovo, almeno 30 giorni prima della scadenza, per le concessioni permanenti.

3. Le concessioni decadono inoltre per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento del canone per l'occupazione dell'area pubblica;
- b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente Regolamento e nella concessione stessa;
- c) violazione di norme di Legge o Regolamenti in materia di occupazione dei suoli.

Art. 28 - Revoca, sospensione e modifica delle concessioni

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca, sospensione o modifica delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, inerenti l'ordine pubblico o la viabilità.

Art. 29 - Occupazione di suolo pubblico - DINIEGO

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica.

2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale negare l'occupazione di suolo pubblico qualora la soluzione planimetrica o d'immagine proposta sia ritenuta incongrua con l'ambiente circostante.

3. In ogni caso, deve essere sempre garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni e dei disabili, anche attraverso la realizzazione di apposito percorso in sicurezza.

Art. 30 - Caratteristiche ed obblighi della concessione

1. L'utilizzo della concessione è subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, d'igiene ed edilizia vigenti, oltre all'osservanza delle norme del Codice della Strada e delle disposizioni contenute nella concessione medesima.

2. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui al D. Lgs. 114/98 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione dello stesso.

3. Le concessioni hanno carattere personale e non sono cedibili.

4. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

5. In tutti i casi esse sono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivati dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni diciannove.

6. Rimane inteso che non si potrà iniziare l'occupazione se non dopo il rilascio della concessione. In caso contrario l'occupazione stessa sarà considerata effettuata in assenza del relativo atto di concessione, con l'applicazione della relativa sanzione amministrativa.

7. La concessione deve essere tenuta a disposizione nel luogo in cui si effettua l'occupazione ed il concessionario è tenuto ad esibirla ad ogni richiesta dei Funzionari e degli Agenti della forza pubblica.

8. La violazione alla disposizione del comma 7 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 27 comma 11, del Codice della Strada.

Art. 31 - Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni contenute nella concessione rilasciata dal competente Ufficio comunale.

2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggere pali o punte, di smuovere la pavimentazione, il ciottolato o il terreno, a meno che essi ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, fermo restando l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi. I medesimi concessionari non possono inoltre ostacolare od intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici od ai negozi, depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami, nell'area concessa, né tollerarne il deposito da parte di dipendenti, collaboratori od altre figure.

3. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi, il Comune può imporre il versamento di una somma di denaro, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.500,00, a titolo di cauzione.

4. La cauzione sarà restituita al termine dell'occupazione, previa constatazione dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi di legge e concessione.

5. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono essere effettuate in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei pedoni, dei disabili ed alla viabilità.

6. I concessionari, devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

7. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'Autorità comunale.

8. Chi viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00 ed è tenuto alla rimessa in pristino dell'area occupata.

9. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 ed alla pronta eliminazione dell'inconveniente arrecato.

Art. 32 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
3. La collocazione di addobbi e festoni senza consenso comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

CAPO II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 33 - Occupazione di aree pubbliche con tavoli, sedie, ecc.

1. L'occupazione del suolo pubblico (marciapiede ed altre aree) con tavoli, sedie, vasi ornamentali, posacici, attrezzature commerciali, merci od altro, può essere concessa a favore di negozianti od altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi di sicurezza, estetici, viabilistici, di quiete dell'abitato o di incolumità delle persone.
2. Nel titolo può essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.
3. I concessionari dell'occupazione devono curare che i tavoli, le sedie e quant'altro da collocare davanti ai negozi ed esercizi pubblici siano solidi e decorosi. Il predetto materiale dovrà essere mantenuto costantemente pulito e, in caso di chiusura dell'esercizio, ne dovrà essere impedito l'uso.
4. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 20 del Codice della Strada e con la relativa sanzione accessoria della rimozione delle opere.

Art. 34 - Insegne, vetrine, targhe e pubblicità luminosa

1. Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, sulle occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata l'installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni e altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune, che potrà comunque proibirne il collocamento quando ne derivi alterazione od

occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati, risulti offeso il decoro o l'aspetto di luoghi pubblici.

2. Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento diretto verso le aree di pubblico transito.

3. Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza minima dal suolo non potrà essere inferiore a metri cinque.

4. L'installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto della sporgenza dal muro e della località.

5. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 del Codice della Strada.

Art. 35 - Installazione di tende solari - immissioni di pali e altri oggetti sul suolo pubblico

1. E' vietata l'installazione di tende solari e simili senza titolo rilasciato dal Comune.

2. Le tende e loro accessori sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio devono avere l'orlo inferiore ad un'altezza non minore a metri 2,20 dal suolo, o comunque all'altezza superiore eventualmente stabilita dal Regolamento Edilizio Comunale.

3. Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistico competente stabilisce nell'apposito provvedimento di autorizzazione la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica; può autorizzare l'installazione di frange e mantovane prive di elementi rigidi e/o contundenti.

4. L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico od aree soggette a pubblico passaggio è di regola vietata qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale.

5. Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni e qualsiasi altra cosa debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se d'interesse artistico, monumentale o storico.

6. In caso di pioggia, neve o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo all'incolumità delle persone o della circolazione.

7. E' vietato infiggere o posizionare pali od altri oggetti sul suolo pubblico (dissuasori di sosta comunque denominati, vasi di fiori, ecc.), o comunque alterare in qualsiasi modo il

suolo pubblico o la pavimentazione stradale, salvo particolare concessione rilasciata, in forma scritta, dall'Ufficio Tecnico competente.

8. I concessionari sono obbligati a procedere, immediatamente dopo la cessazione dell'occupazione, al ripristino del piano o della pavimentazione stradale a loro cura e spese; in caso di ritardo od omissione, l'Amministrazione Comunale provvederà in merito, a spese dei medesimi, senza pregiudizio della sanzione amministrativa prevista.

9. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 36 - Divieto di giochi

1. Fatto salvo quanto stabilito dal vigente Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito al transito pedonale e veicolare, nonché sulle piazze od altre aree pubbliche destinate a giardini pubblici, è vietato giocare con oggetti o animali o compiere attività sportive o manifestazioni non autorizzate che possano recare intralcio alla circolazione, molestia alle persone e danni alle aree stesse.

2. Le violazioni alle disposizioni del primo comma del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p style="text-align: center;">Igiene pubblica</p>

CAPO I: NETTEZZA, DECORO ED ORDINE NEL CENTRO ABITATO

Art. 37 - Disposizioni generali

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

2. A tale scopo, è pertanto vietata qualsiasi forma d'imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendenti da incuria dei proprietari o aventi diritto. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino od in stato decoroso.

3. E' altresì vietato lordare il suolo pubblico, gettarvi, depositarvi o lasciarvi cadere oggetti, se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e dalle Leggi e Regolamenti in materia.

4. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 38 - Patrimonio pubblico, privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni, macchie o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
- b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere.

2. Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con affissioni, disegni o macchie, gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

3. Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dalla constatazione, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso, con aggravio delle spese derivanti a carico dell'obbligato.

4. Nei casi urgenti per motivi d'ordine, decoro o d'opportunità, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti.

5. Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte, ecc., della superficie dei manufatti.

5 bis. Per esigenze di tutela dell'arredo urbano, si richiama l'art. 37 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, in merito all'installazione di antenne paraboliche.

6. Le aree di pertinenza di qualunque tipo di edificio, attività produttive comprese, esposte al pubblico, vanno tenute costantemente pulite ed in stato decoroso.

7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 39 - Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante

1. I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di case, villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per la sicurezza stradale, per la circolazione di mezzi e pedoni, per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

2. La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le strade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovrà essere eliminata per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 2,00.

3. Fatte salve le disposizioni civilistiche, nel caso in cui la siepe disti radialmente meno di 3 metri dalla facciata/parete (finestrata e non) di qualsivoglia edificio adibito a civile abitazione, allo scopo di garantire sufficiente illuminazione, areazione e veduta, la stessa dovrà avere un' altezza massima di metri 1,80 per tutta la sua lunghezza. L'altezza massima è di m. 3 quando si tratta di confini tra edifici a destinazione diversa.

4. Le stoppie ed i residui vegetali di qualsiasi tipo dovranno essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni in materia di sfalci erbosi.

5. Non è mai consentito l'uso del fuoco per l'eliminazione degli sfalci in argomento.

6. In caso di gravi inadempienze, il Sindaco può porre a carico dei proprietari di qualsiasi stabile o terreno prospiciente la pubblica via, l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe, nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti e poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.

7. Sono fatte salve le disposizioni relative a particolari specie di piante e/o erbe nocive alla salute umana, in particolare le disposizioni dettate con apposite ordinanze in materia di tutela della salute e lotta contro l'ambrosia.

8. La violazione alla presente norma, salvo ed impregiudicato quanto previsto dal vigente Codice della Strada, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 60,00 ad € 500,00 e la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e, ove ciò non sia eseguito, può essere effettuato a cura del Comune, con aggravio delle spese a carico del proprietario.

Art. 40 - Pulizia dei fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 maggio e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e, ove ciò non sia eseguito, può essere effettuato a cura del Comune, con aggravio delle spese a carico del proprietario.

Art. 41 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 42 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, mozziconi di sigarette, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2. La pulizia delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi pubblici e le abitazioni, deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.
3. Gli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali od impianti, e può essere fatto loro

obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei contenitori portarifiuti e posacenere.

4. Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 ed è tenuto alla pulizia dell'area.

Art. 43 - Atti contrari al decoro e alla decenza

1. Senza pregiudizio per l'azione penale, in qualsiasi luogo pubblico, aperto od esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dai luoghi all'uopo destinati.

2. La violazione alla presente norma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 60,00 ad € 500,00.

Art. 44 - Manutenzione degli edifici

1. I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

2. Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

3. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura delle facciate su spazi pubblici, alla pulizia dei numeri civici, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo. Eventuali danni arrecati al suolo pubblico conseguenti a stillicidio o a dispersione superficiale delle acque piovane, saranno a carico dei proprietari degli immobili interessati.

4. I proprietari o i locatari d'edifici, sono obbligati a mantenere i canali di gronda e quelli di raccolta delle acque in stato di conservazione tale da impedire che le acque cadano sui marciapiedi, vie e piazze pubbliche o soggette al pubblico transito.

5. I canali suddetti devono avere ampiezza sufficiente a scaricare in appositi fognoli.

6. La violazione alla presente norma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 45 - Targhetta dell'amministratore di condominio

1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
3. La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.
4. Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 46 - Marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
 - a) le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
 - b) i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione e la pulizia dei marciapiedi di loro proprietà prospicienti le strade.
2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
3. Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 47 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici od immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile, deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque, in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Deturpamento di edifici pubblici e privati

Pulizia di vetrine , negozi, esercizi pubblici ed abitazioni

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

Art. 48 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 49 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. I proprietari, gli affittuari, gli amministratori e gli inquilini delle case ed edifici a qualunque scopo destinati unitamente agli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo al fine di tutelare l'incolumità delle persone di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi e dagli spazi antistanti gli immobili di rispettiva competenza, compresi i passaggi pedonali o carrai per metri 1,00 lungo tutta la estensione del fronte strada, e di coprire o cospargere con idoneo materiale antidrucciolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo al fine di eliminare il pericolo.
2. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli a guisa di cannelle formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio sporgenti per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi all'incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammucchiarla a ridosso di siepi, dei cassonetti di raccolta dei rifiuti e dei passi carrai; inoltre, la neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Qualora il Sindaco, con propria ordinanza, ritenga di stabilire che le falde dei tetti prospicienti vie, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, debbano essere muniti di idoneo paraneve, ogni proprietario o inquilino di detti immobili dovrà

provvedere costantemente e tempestivamente a scaricare la neve ed il ghiaccio dalle porzioni di tetto a valle del paraneve, dalle grondaie, dai poggiali e dalle sporgenze in genere.

7. Le operazioni di cui ai precedenti commi, dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti, in maniera da evitare danni alle persone o cose.

8. Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale, dovranno essere preventivamente autorizzate; si stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele eccezionali.

9. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

10. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 50 - Emissioni di fumi ed esalazioni - polveri

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia d'inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

2. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato od ai luoghi di pubblico transito.

3. Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 60,00 a € 500,00 ed è tenuto alla immediata sospensione dell'attività.

Art. 51 - Concimazione di orti e giardini

1. Nel centro abitato è vietata la concimazione degli orti e giardini con materiali cloacali o sostanze fetide.

2. All'esterno del centro abitato, la concimazione suddetta con sostanze organiche emananti esalazioni moleste è permessa alla distanza di almeno 50 metri dalle abitazioni e non può essere effettuata dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Nel caso sia effettuata su terreni confinanti con le abitazioni, deve procedersi ad immediato internamento dei letami stessi, verificando di dare il minor disagio possibile agli occupanti delle abitazioni vicine.

3. Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 60,00 a € 500,00 ed è tenuto alla immediata sospensione dell'attività.

CAPO II: DIVIETI RIGUARDANTI SUOLO PUBBLICO

Art. 52 - Distribuzione di opuscoli pubblicitari

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.
2. L'attività di volantinaggio, vietata nei parchi e giardini pubblici, è soggetta alla presentazione di apposita dichiarazione presentata all'Amministrazione Comunale tramite il soggetto concessionario alla riscossione della relativa imposta.
3. La distribuzione dei materiali sopradetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.
4. Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, è tenuto alla immediata sospensione dell'attività ed, infine, deve provvedere all'immediata raccolta del materiale pubblicitario eventualmente caduto sul suolo pubblico.

Art. 53 - Cartelli, iscrizioni e targhe

1. Salvo quanto previsto da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze.
2. Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.
3. Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 54 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

1. Senza autorizzazione, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.
2. La lavatura o la riparazione di veicoli o d'altre cose mobili sono vietate.

3. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 55 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili, non possono essere lavati, sbattuti, distesi o appesi fuori dai luoghi privati e dai luoghi stabiliti dall'Autorità.
2. E' vietato altresì, distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza.
3. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochino gocciolamenti sull'area pubblica o d'uso comune.

Art. 56 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

1. Resta vietato eseguire, senza titolo del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico, dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di serramento.
2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati od autorizzati dall'Autorità Comunale.
3. Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.
4. La violazione delle norme di cui ai commi precedenti è punita con la sanzione amministrativa da € 80,00 ad € 500,00.

Art. 57 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

1. I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità, nei luoghi e negli orari che saranno stabiliti dal Sindaco o dall'apposito Regolamento di conferimento raccolta e smaltimento.
2. E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua.
3. Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Sindaco o dal Regolamento di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
4. Salvo quanto può essere disposto dal Regolamento sopraccitato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza

giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

5. La violazione delle norme di cui ai commi precedenti è punita con la sanzione amministrativa da € 80,00 ad € 500,00.

Art. 58 - Trasporto di letame, materiale di spurgo, cose maleodoranti e di facile dispersione

1. Le operazioni di spurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito e stalle, dovranno essere effettuate con criteri, modalità e negli orari stabiliti dal Sindaco o dalle norme in materia di igiene e sanità.

2. In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni d'odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.

3. Il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

4. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 80,00 ad € 500,00.

5. Il trasgressore è altresì obbligato alla rimozione immediata del materiale asperso.

Art. 59 - Altri atti vietati

1. In tutto il territorio comunale resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri o altri oggetti;
- c) gettare a terra chewingum e mozziconi di sigarette;
- d) sputare;
- e) girare a torso nudo all'interno del centro storico;
- f) imprecare e/o bestemmiare;
- g) accedere e/o sostare con veicoli a motore nelle proprietà comunali e relative pertinenze, se non specificamente autorizzati;
- h) lanciare pietre, palle di neve ed oggetti qualsiasi che possano ledere o molestare le persone;
- i) esplodere petardi, mortaretti e simili, nonché utilizzare armi da fuoco anche se caricate a salve;
- j) trascinare qualsiasi oggetto a mano o attaccato a qualsiasi specie di veicolo;
- k) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;

- l) permettere l'accesso dei propri animali nei luoghi in cui sia specificamente vietato o nelle aree di gioco dei bambini;
- m) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua la preparazione, manipolazione e commercio per la somministrazione di alimenti e bevande;
- n) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dai luoghi a ciò destinati. Rientrano tra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
- o) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private, ivi compreso il lavaggio di veicoli;
- p) bagnarsi, lavarsi od effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, od utilizzarle per il lavaggio di cose;
- q) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- r) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
- s) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche vasche e fontane, nonché gettarvi schiume, sostanze chimiche, detriti e rifiuti di qualsiasi genere;
- t) entrare nelle aiuole e laddove il divieto sia segnalato negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere o danneggiare piante;
- u) arrampicarsi sugli alberi, sulle inferriate, sui pali, sugli edifici e sui monumenti.
- v) dormire, bivaccare, sdraiarsi sulle strade, sui marciapiedi, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti ed in tutti gli altri luoghi dove ciò può essere d'intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso;
- w) sdraiarsi o salire coi piedi sulle panchine;
- x) creare turbativa o disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche od ad uso pubblico, nonché utilizzare le stesse in modo difforme da quello stabilito.

2. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

TITOLO V

Quiete nel centro abitato

CAPO I: QUIETE PUBBLICA

Art. 60 - Disposizioni di carattere generale

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici, aperti al pubblico come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.
2. E' particolarmente tutelata la fascia oraria:
 - giorni feriali (lavorativi): dalle ore 24,00 alle ore 07,00, dalle ore 12,30 alle 14,30 e dalle ore 22,00 alle ore 24,00;
 - giorni pre-festivi: dalle 24,00 alle ore 08,00, dalle ore 13,00 alle 15,00 e dalle ore 23,00 alle ore 24,00;
 - giorni festivi: dalle ore 24,00 alle ore 09,00, dalle ore 13,30 alle ore 15,30 e dalle ore 22,00 alle ore 24,00.
3. L'impiego di macchine da giardinaggio nonché l'esecuzione di lavori edili/artigianali svolti in proprio, traslochi, devono rispettare le indicazioni di cui sopra.
4. E' vietato lasciare accesi autocarri e/o macchine operatrici in area residenziale, al solo scopo di riscaldamento del motore, anche al fine di evitare dannose immissioni di polveri.
5. In tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico, è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.
6. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00. Il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività.

Art. 61 - Rumori o suoni nelle abitazioni od in altri locali

1. Nelle abitazioni, ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, d'apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per cucire, radio, televisori, ecc., deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

Art. 62 - Impianto e uso di macchinari

1. L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa dei rumori, vibrazioni, scuotimenti ed altre emanazioni.

Art. 63 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, juke-box videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 22,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 64 - Rumori provocati da pubblici esercizi

1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo.

2. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 22.00 alle 7.00 salvo specifica autorizzazione.

3. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 70,00 ad € 500,00.

Art. 65 - Dispositivi sonori d'allarme

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecento metri e deve cessare entro quindici minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- b) congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione d'altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi d'uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta d'accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
- c) fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2. I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene degli automezzi di soccorso e di polizia.

3. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

4. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

5. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 70,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a adeguare immediatamente il dispositivo.

Art. 66 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 67 - Depositi esterni

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta unicamente per qualsiasi finalità. Al fine di ridurre i consumi di acqua potabile per l'irrigazione delle aree verdi è consentito il recupero dell'acqua piovana in contenitori chiusi.

3. E' vietato collocare all'esterno delle recinzioni delle proprietà e verso spazi pubblici, cassonetti o contenitori per l'immondizia, salvo autorizzazioni di carattere eccezionale per contingenti situazioni condominiali.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 70,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 68 - Rumori molesti prodotti dai veicoli

1. Ferme restando le disposizioni in materia previste dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, durante la circolazione nei centri abitati i conducenti di qualsiasi veicolo, sono obbligati ad evitare ogni rumore molesto comunque causato.

2. E' vietato lasciare in sosta veicoli col motore acceso o comunque accentuare il rumore con accelerazioni non necessarie quando il veicolo è fermo.

3. E' altresì vietato provare nelle vie pubbliche o nelle aree private dei centri abitati, il funzionamento dei motori in modo da provocare scoppi, rombi o rumori molesti.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 del Codice della Strada.

Art. 69 - Attività rumorose vietate

1. Sono vietate:

- a) le grida dei venditori di merci in genere;
- b) la pubblicità sonora;
- c) l'uso di amplificatori sonori;

d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

2. Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità. Anche nei casi consentiti, tali attività devono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

3. Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, ove potranno disporsi speciali o particolari prescrizioni.

4. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 70 - Utilizzo di strumenti musicali e manifestazioni sonore

1. Negli spazi ed aree di cui all'art. 2, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 22,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

2. Dalle ore 22,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

3. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 70,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

4. E' fatto obbligo di evitare ogni rumore molesto, suoni, canti, grida o proseguire manifestazioni sonore oltre le 22,00, salvo autorizzazione in deroga rilasciata dall'autorità locale.

CAPO II: MESTIERI RUMOROSI ED INCOMODI

Art. 71 - Esercizio di mestieri, arti ed industrie

1. Nell'esercizio d'arti, mestieri ed industrie deve usarsi ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini.

2. Ogni attività rumorosa è subordinata al rispetto delle norme previste dall'apposito Regolamento di zonizzazione acustica.

3. Sono da considerarsi rumorose, tutte quelle arti, mestieri ed industrie dall'esercizio delle quali, per l'azionamento di macchine con motori o dall'uomo, o per l'uso di strumenti manuali, derivano continuamente o periodicamente evidente molestia od incomodo a

coloro che abitano locali sovrastanti o vicini a quelli nei quali le suddette attività vengono esercitate.

4. L'accertamento della natura dei rumori e della loro intensità compete all'Azienda Regionale Protezione Ambientale od all'ASL competenti per territorio, su reclamo degli interessati presso gli uffici comunali competenti o d'ufficio. L'Autorità competente, con ordinanza, in base a detti accertamenti, può subordinare l'esercizio delle suddette attività all'eliminazione dei rumori o alla limitazione dell'orario d'esercizio, oppure può vietarne in modo assoluto l'esercizio medesimo ed ordinare il trasloco delle attività, nei casi in cui sia accertata l'assoluta impossibilità di coesistenza delle stesse con il rispetto della quiete delle abitazioni civili.

5. E' vietato l'insediamento di discoteche od esercizi pubblici simili in locali inseriti in edifici destinati anche parzialmente a civile abitazione.

6. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 70,00 ad € 500,00.

Art. 72- Autorizzazione all'esercizio di mestieri, arti ed industrie

1. L'esercizio delle attività previste nel precedente articolo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze, è di massima, vietato.

2. Eventuali eccezioni dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dal competente Ufficio

3. Coloro che intendono ottenere la predetta autorizzazione dovranno farne domanda all'Ufficio Comunale competente, il quale sentito il parere degli altri organi ARPA, ASL, altri uffici comunali (...), stabilirà se l'esercizio possa essere autorizzato ed a quali condizioni, specialmente in relazione alla sua ubicazione e all'adozione di idonee misure di isolamento acustico.

4. La domanda dovrà contenere le indicazioni della macchina da installare, del tipo, della potenza singola e complessiva, le indicazioni dell'ingombro, nonché le descrizione generale dell'impianto.

Art. 73 - Attività produttive ed edilizie rumorose

1. Le attività produttive ed edilizie rumorose sono normate, per quanto attiene gli orari ed i livelli di emissione, dal Piano di classificazione acustica e dal Regolamento specifico.

2. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno

essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4. Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 22.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

5. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 1, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore stabiliti da apposito regolamento rilasciata dal competente Ufficio Comunale. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

6. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3, 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 70,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

7. La violazione di cui al comma 6) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e s.m.i..

Art. 74 - Orario per l'esercizio di mestieri, arti ed industrie rumorosi ed incomodi

1. L'esercizio d'arti, mestieri e industrie rumorosi ed incomodi nelle abitazioni o loro vicinanze è consentito nei seguenti orari:

- da maggio a settembre, dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 19.00
- da ottobre ad aprile, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00

2. Le operazioni di escavazione, lavorazione, trasformazione e trasporto del materiale inerte devono essere condotte esclusivamente nei giorni feriali con il seguente orario:

- orario solare dalle ore 7.30 alle ore 17.30
- orario legale dalle ore 7.00 alle ore 19.00

3. Nei giorni di domenica e festivi potranno essere svolte solamente quelle attività che non comportano l'impiego di macchinari rumorosi.

4. Analogo orario deve essere rispettato all'interno dei cantieri edili.

5. Sarà tuttavia sempre facoltà dell'Autorità Comunale, modificare l'orario d'esercizio suddetto, qualora i rumori possano riuscire molesti in determinate ore.

6. Tale limitazione d'orario non si applica nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria ed all'artigianato. In tali casi dovranno, comunque, essere adottati tutti gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

7. La violazione alle disposizioni del presente articolo, riscontrate su denuncia scritta degli interessati ed accertate, previa diffida, dall'Autorità suindicata sono punite con la sanzione amministrativa da € 70,00 ad € 500,00.

CAPO III: DETENZIONE E CURA DEGLI ANIMALI

Art. 75 - Animali molesti

1. I proprietari o possessori di animali devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone ed alle cose, dovendo sempre essere garantite le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

2. In ogni caso e salvo quanto previsto dalle norme in materia, è vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, giardini od in altri luoghi privati, cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

3. I proprietari o detentori d'animali, oltre ad incorrere nella sanzione, saranno diffidati ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'accertata infrazione od a rimuovere le cause che hanno provocato il disturbo della quiete pubblica e privata o a provvedere con idonee protezioni acustiche atte ad evitare il ripetersi del disturbo.

4. Ove la diffida non sia osservata, la competente Autorità Comunale adotterà tutti i provvedimenti necessari caso per caso.

5. Ai proprietari e detentori di cani ed altri animali è vietato condurre, lasciare vagare od abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o piaghe ributtanti.

6. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 70,00 ad € 500,00.

Art. 76 - Custodia, detenzione e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

- a) consentire che gli animali sporchino le strade, i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
- b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
- c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche od aperte al pubblico;
- d) lasciar vagare liberamente gli animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

2. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

3. I cani devono obbligatoriamente essere iscritti all'anagrafe canina ed essere tatuati o muniti di microchip con relativo numero assegnato, pena le sanzioni previste dalle Leggi che regolano la materia.

4. Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.

5. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 60,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

6. La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Art. 77 - Custodia dei cani nella proprietà privata

1. Se custoditi all'interno di proprietà private, i cani devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

2. Ove i cani siano custoditi all'interno di giardini o parchi privati, è fatto obbligo al proprietario o detentore di segnalarne la presenza con cartello ben visibile recante l'indicazione "Attenti al cane" collocato al limite esterno della proprietà.

3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Art. 78 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico

1. Gli animali di qualsiasi specie che liberi potrebbero recare pregiudizio alla sicurezza e alla tranquillità dei cittadini, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico devono essere legati o altrimenti assicurati, eventualmente chiusi in apposite gabbie. Tutti i cani devono essere muniti di collare ed essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza idonea.

2. Fatto salvo quanto espressamente previsto in materia da apposita Ordinanza del Ministero della Salute, tutti i cani di grossa taglia, nonché i cani di indole mordace, devono essere muniti anche di idonea museruola.

3. Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di idoneo cartello di cui al comma 2 dell'articolo precedente.

4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

a) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;

b) i cani delle Forze di Polizia e di Protezione Civile durante l'impiego per fini d'istituto o esercitazioni, quando accompagnati dall'istruttore.

5. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 79 - Obbligo di raccolta degli escrementi e divieto di insudiciamento

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, comprese le aree di moto libero per cani all'uopo predisposte.

3. I proprietari o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per raccogliere gli eventuali escrementi lasciati sul suolo dai loro animali ed uno o più involucri ove riporre le deiezioni canine. Questa norma non si applica agli animali adibiti alla guida dei non vedenti ed ai proprietari o detentori di cani portatori di handicap o con palesi problemi di deambulazione motoria.

4. Gli escrementi degli animali depositati al suolo devono essere raccolti a cura degli accompagnatori dei cani per poi essere introdotti in idonei involucri o sacchetti chiusi ed, infine, depositati all'interno degli appositi contenitori dell'umido (presso le abitazioni degli accompagnatori, se non ne esistono nelle vicinanze) e giammai devono essere depositati entro i normali cestini o contenitori della spazzatura.

5. Gli accompagnatori dei cani, inoltre, devono impedire agli animali di eseguire i propri bisogni fisiologici su manufatti pubblici o privati posti a lato delle strade (marciapiedi, aiuole, cancelli carrai e pedonali, recinzioni, muri laterali di abitazioni o esercizi commerciali, bidoni adibiti alla raccolta dei rifiuti, ecc.).

6. La violazione di cui ai commi 3 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 30,00 ad € 500,00, mentre la violazione del comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 45,00 ad € 500,00.

7. La violazioni dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo in oggetto sono punite con la sanzione amministrativa da € 60,00 ad € 500,00.

Art. 80 - Cattura di cani e di altri animali

1. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico, saranno catturati da personale addetto, secondo le norme vigenti in materia.

2. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni, come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

3. La violazione della norma di cui al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa da € 70,00 ad € 500,00.

Art. 81 - Molestia agli animali

1. Senza pregiudizio per l'azione penale, è fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, che contrastino con le vigenti disposizioni in materia.

2. E' fatto assoluto divieto di abbandonare animali, di addestrare cani da guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.

3. E' fatto assoluto divieto di detenere animali in spazi angusti e privi dell'acqua e del cibo necessari, di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie. La catena non deve avere una lunghezza inferiore a metri quattro ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi senza pericolo di rimanere impigliato nella catena. Gli animali che per loro uso devono essere tenuti alla catena, devono sempre poter raggiungere il riparo ed il contenitore dell'acqua.

4. E' fatto assoluto divieto di svolgere sul territorio comunale, spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti di animali e/o siano contrari al loro rispetto.

5. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 80,00 ad € 500,00.

Art. 82 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi

1. E' vietata la circolazione od il trasporto d'animali pericolosi se non chiusi in apposite ed idonee gabbie e seguendo le norme in materia.

Art. 83 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

1. Nel centro abitato non è ammessa la detenzione di animali da reddito che, per quantità e caratteristiche, possono essere di disturbo al vicinato e nocumento alla quiete pubblica.

2. Laddove consentito dalle norme veterinarie in materia, gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico - sanitarie dei Regolamenti vigenti.

3. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 70,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 84 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' vietato il dono di animali come premio, ricompensa od omaggio, ai minori di 16 anni, senza l'espreso consenso di chi esercita la loro potestà genitoriale.

Art. 85 - Pesci

1. E' consentito l'utilizzo di pesciolini rossi nelle rotonde a premi, a condizione che nei vasetti di vetro sul banco-gioco non vi siano pesci vivi, ma gli stessi verranno detenuti in condizioni idonee al loro benessere e saranno posti in sacchetti di plastica con acqua, solo al momento della consegna al vincitore del premio.

Art. 86 - Esposizione e commercializzazione di animali

1. In caso di vendita in esercizi commerciali ed ambulanti, fiere mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo - fisiologiche.

2. Si deve assicurare agli animali:

1. un'adeguata condizione di benessere, con corretti tempi e modalità di esposizione;

2. una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
3. un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
4. che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero e alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
5. che siano garantite adeguate condizioni igienico-sanitarie dei ricoveri.

3. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00.

TITOLO VI Sicurezza nel centro abitato e disposizioni varie

CAPO I: SICUREZZA IN GENERALE

Art. 87 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno cinque giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in generale e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno dieci giorni prima.
3. I cortei funebri, dovranno percorrere l'itinerario più breve dalla Chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri, verso il cimitero comunale, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti e la segnaletica stradale.

Art. 88 - Trasporto di oggetti

1. Il trasporto a mano d'oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi, deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.
2. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, ecc., devono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

3. Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e sono trasportati orizzontalmente, devono essere sorretti da almeno due persone.

Art. 89 - Deposito di cicli, carrozzelle, carriole

1. E' vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli in luoghi dove possano arrecare intralcio e nei luoghi destinati al transito dei pedoni e delle persone con limitate capacità motorie.

Art. 90 - Rovino di parti od accessori di fabbricati

1. Oltre a quanto prescritto nel Titolo Quarto del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte ivi compresi box auto, giardini ed aree verdi, in modo da prevenire danni, pericoli, cadute, allagamenti, incendi ed esplosioni, nocimenti all'igiene e sicurezza pubblica.

2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti degli stemmi, dei tetti e delle grondaie.

3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestualmente avviso all'Autorità Comunale.

4. Nei garage condominiali è vietato depositare materiale infiammabile e/o combustibili.

5. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro.

6. Si dovranno inoltre attuare, se ed in quanto possibile, tutti gli accorgimenti possibili al fine d'evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

7. La violazione alle norme del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 91 - Oggetti di ornamento in luoghi privati

1. Gli oggetti d'ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, devono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o d'uso comune.

2. L'innaffiamento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 92 - Protezione in occasione di lavori

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento d'idonei ripari atti ad impedire che gli strumenti, schegge, detriti, polvere, colori, possano cadere sui passanti e che il lavoro non sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

3. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura o sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

4. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

5. La violazione alle norme del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 93 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

1. I pozzi, le vasche e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite d'idoneo parapetto di chiusura o d'altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

2. Gli scavi, le cave e le fosse esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

3. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 94 - Apertura di botole e chiusini su spazi pubblici

1. E' vietato sollevare od aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Competente Ufficio Tecnico Comunale o dei altri Enti preposti alla loro gestione.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono essere autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.
3. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 95 - Pitture e verniciature fresche

1. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, devono essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 96 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, d'intelaiature, di ponti, di gru o d'altri impianti di sollevamento, deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica, in modo da evitare pericoli per chi si trova sul suolo pubblico od aperto al pubblico.
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, devono essere ancorati solidamente e disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico od aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
3. I bracci delle gru, nei momenti d'inattività, devono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.
4. Fatto salvo quanto previsto dalle norme per le prevenzione degli infortuni, la violazione delle norme di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 97 - Carichi sospesi

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche od aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
2. Le autorizzazioni sono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni, la violazione delle norme di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 98 - Uso e manomissione di segnaletica stradale

1. E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale, ivi comprese le transenne di protezione ed i manufatti parapetonali od imitare i segnali acustici o luminosi in uso alle Forze di Polizia o ai veicoli di soccorso.

2. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 70,00 ad € 500,00.

Art. 99 - Luminarie e cavi elettrici

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a comunicazione scritta da presentarsi all'ufficio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, e, comunque, dopo aver ottenuto il nulla osta dall'autorità locale di pubblica sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti, gli alberi, le strutture comunali e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non siano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, previo consenso della proprietà.

3. Le luminarie, poste trasversalmente sulla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a metri 5,50 dal suolo se sovrastano parte della sede stradale destinata al transito di veicoli e a metri 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedisti. Non possono essere utilizzati gli alberi o pali della pubblica illuminazione per tesate di rete elettriche.

4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati ai commi precedenti.

6. La violazione alle norme del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80,00 ad € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

CAPO II: SICUREZZA URBANA

Art. 100 - Divieto di consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche

1. E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar), o persone comunque autorizzate alla mescolta, di impedire l'uscita dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall'amministrazione comunale, di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica.
2. E' fatto divieto, in relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci.
3. Le disposizioni del presente articolo possono essere derogate con provvedimento del Sindaco in occasione di manifestazioni di particolare interesse pubblico.
4. La violazione delle norme indicate nel comma 1 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00, mentre la violazione di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 101 - Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori ed agli ubriachi - rinvio all'art.689 del Codice Penale. INFORMAZIONE.

1. La somministrazione da parte di esercenti di pubblici esercizi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o a persone in manifeste condizioni di deficienza psichica dovuta all'assunzione delle predette bevande, è punita con la pena di cui all'art.689 del Codice Penale.

Art. 102 - Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento sul suolo pubblico ed in aree aperte al pubblico

1. Al fine di tutelare la sicurezza stradale, a bordo di veicoli ed in tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, o per l'abbigliamento o per le modalità comportamentali

manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali.

2. La violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente norma regolamentare.

3. La sanzione stabilita nel presente articolo non si applica alle persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o grave sfruttamento, ovvero in stato di particolare disagio, che si avvieranno a programmi di reinserimento sociale presso le Associazioni presenti sul territorio provinciale dedite al recupero di tali persone, a seguito di segnalazione motivata da parte delle Associazioni stesse.

4. La violazione delle norme di cui ai commi precedenti è punita con la sanzione amministrativa da € 80,00 ad € 500,00.

5. Per gli atti contrari alla pubblica decenza trova applicazione l'art. 726 del codice penale.

Art. 103 - Divieto del "Writing" e della "Spray art"

1. Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 639 del codice penale è vietato eseguire disegni, murali, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica, ivi compreso lo spray, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile, fatta salva specifica autorizzazione comunale su manufatti pubblici.

2. La violazione alle norme del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 104 - Pulizia del suolo e della proprietà pubblica in genere

1. Salvo i casi espressamente disciplinati ed autorizzati, è vietato collocare sui pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi o altri elementi di arredo urbano, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere con esclusione degli enti gestori di servizi che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza.

2. E' fatto obbligo agli sposi entro 24 ore dalla data di celebrazione del matrimonio di provvedere alla pulizia ed al ripristino del suolo antistante il sagrato della chiesa, dei luoghi civili e delle aree limitrofe a quelle ove si è svolta la celebrazione, dal riso, coriandoli, carta, altro materiale gettato per i festeggiamenti dell'evento.

3. L'ufficiale di stato civile all'atto della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio provvederà a consegnare estratto del presente articolo agli sposi per debita informazione.

4. La violazione alle norme del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 105 - Volantinaggio in cassette postali

1. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento e/o divieto o abbiano installato un apposito contenitore.

2. Le violazioni sono contestate in solido al committente del volantinaggio e/o alla società di distribuzione.

3. La violazione delle norme di cui al primo comma è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 106 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di materiali recanti molestia

1. E' fatto divieto in luogo pubblico o aperto al pubblico di:

1. lanciare sassi o altri oggetti;
2. utilizzare materie quali gesso, farina, uova, talco e assimilati, confezioni di schiuma, sapone, spruzzatori di sostanze varie, sia liquide che solide, etc. e comunque qualsiasi altro materiale atto a molestare ed imbrattare persone. Il presente divieto opera anche durante le manifestazioni carnevalesche.

2. I predetti materiali qualora usati nonostante il divieto potranno essere sequestrati dalle forze dell'ordine e di polizia locale ai sensi dell' art.13, comma 2 e art. 20, comma della Legge 689/81.

3. Gli utilizzatori di tali materiali sono tenuti alla rimozione ed alla pulizia dei luoghi e delle cose imbrattate.

4. La violazione delle norme di cui al precedente comma 1) è punita con la sanzione amministrativa da € 60,00 ad € 500,00.

Art. 107 - Disciplina anti bullismo.

1. Fatto salvo ed impregiudicato il rilievo penale dei singoli comportamenti, è vietato, all'interno degli istituti scolastici e delle loro pertinenze, nonché in tutte le aree pubbliche ed all'interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, i minori, gli studenti e i cittadini, ritenuto che il c.d. bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocimento per la civile convivenza.

2. L'accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell'ordine dovrà essere concordato con la direzione didattica o la presidenza, al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche.

3. Le violazioni al presente articolo si riterranno accertate anche sulla mera scorta di informazioni testimoniali assunte ai sensi dell'art. 13, comma 1, L. 689/1981 di insegnanti, studenti, operatori scolastici, dato atto che l'intervento delle forze dell'ordine, nella maggioranza delle fattispecie, non potrà che essere postumo rispetto la loro perpetrazione.

4. La violazione sarà formalmente e direttamente contestata all'esercente la potestà genitoriale od altro soggetto previsto, ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 L. 689/1981 e per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni.

5. La violazione alle norme del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 70,00 ad € 500,00.

6. In sede di decisione dell'eventuale opposizione al verbale di contestazione, la sanzione potrà essere ridotta al minimo edittale se gli esercenti la potestà genitoriale del minore avranno previamente e congiuntamente concordato con la Direzione o la Presidenza dell'Istituto Scolastico di avviarlo a specifiche attività didattiche, rieducative atte anche ad eliminare o ad attenuare le conseguenze della violazione nonché a fargli apprendere il disvalore sociale del proprio comportamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della Legge n.689 del 24/11/1981.

CAPO III: DIVIETI RELATIVI AL FUOCO E AI COMBUSTIBILI

Art. 108 - Detenzione e deposito di materiale infiammabile

1. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione d'incendi, è vietato detenere nelle case d'abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di Legge, il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Art. 109 - Divieto di accensione di fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a m. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. E' sempre vietata l'accensione di fuochi liberi nelle giornate ventose.
5. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purchè i fumi non arrechino disturbo ai vicini o possano creare incendi.
6. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
7. Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 110 - Combustibili, fumo, polvere, odori

1. E' vietato far uso di combustibili che possono sviluppare esalazioni insalubri o molestie.
2. In caso di combustione, dovranno comunque essere adottati tutti i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polvere e odori molesti.

Art. 111 - Uso di fuochi nelle stalle

1. Nelle stalle è vietato fumare ed, occorrendo, far uso di lanterne o fiamme che non siano chiuse e/o opportunamente protette da rete metallica.

Art. 112 - Atti vietati per la prevenzione di incendi e di esplosioni

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:
 - a) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico, prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;

- b) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;
- c) far uso di fiamme in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele;
- d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne, contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- e) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo materie infiammabili che possono essere causa di inquinamento o di incendio;
- f) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

2. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00.

CAPO IV : AREE VERDI E PARCHI GIOCO ATTREZZATI.

Art. 113 - Chiusura delle aree verdi attrezzate / parchi gioco nelle ore notturne

1. Al fine d'evitare la presenza nei parchi-gioco/aree verdi attrezzate comunali, di malintenzionati, nonché allo scopo di limitare il disturbo della quiete e del riposo notturno è consentita la frequentazione degli stessi nelle seguenti fasce orarie:

- periodo invernale: dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (dal 1° Ottobre al 31 Marzo);
- periodo estivo: dalle ore 07.00 alle ore 22.00 (dal 1° Aprile al 30 Settembre).

2. In caso di manifestazioni sportive, culturali e/o ricreative autorizzate potranno essere concesse deroghe per lo svolgimento delle iniziative.

3. Tali disposizioni si applicano a tutti i parchi gioco/aree verdi attrezzate, nei quali le medesime sono rese pubbliche con apposita segnaletica informativa.

4. La violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 114 - Utilizzo delle attrezzature

1. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bimbi dell'età indicata sulle stesse. Nel caso di mancata indicazione l'età massima per il loro uso è fissata in 12 anni.

2. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia. L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità da qualsivoglia utilizzo improprio.

3. La violazione delle norme di cui al comma 1) è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

4. La violazione sarà formalmente e direttamente contestata all'esercente la potestà genitoriale od altro soggetto previsto, ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 L. 689/1981 e per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni.

Art. 115 - Quietè e decoro pubblico all'interno delle aree verdi attrezzate

1. All'interno delle aree verdi attrezzate è vietato:

1. disturbare e produrre rumori molesti;
2. sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti;
3. danneggiare e imbrattare panchine, arredi e attrezzature;
4. cogliere fiori, estirpare o danneggiare le piante;
5. attraversare e calpestare le aree arbustate e le aiuole;
6. praticare giochi con palle, palloni o altri oggetti, al di fuori delle apposite piastre/aree per i giochi di squadra.

Art. 116 - Disciplina dell'accesso ai cani nelle aree verdi

1. Nelle aree verdi non appositamente predisposte ed in particolare in quelle attrezzate e nei parchi-gioco possono accedere esclusivamente cani:

1. muniti di micro-chip di riconoscimento ai sensi della vigente disciplina;
2. a guinzaglio fisso;
3. dotati di museruola;
4. i cui proprietari siano dotati di idonea attrezzatura (sacchetto-paletta) per la raccolta degli escrementi.

2. Nelle località di cui al comma 1 le deiezioni dei cani devono essere raccolte dal proprietario in appositi sacchetti da depositare chiusi nei cestini porta rifiuti appositamente allestiti.

3. La violazione delle norme di cui al comma 1 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00, mentre la mancata osservanza delle norme di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 60,00 ad € 500,00 .

CAPO V : DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 117 - Raccolta di materiali e vendita di beneficenza

1. Fermo restando quanto stabilito in materia di rifiuti solidi urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità stabilite nel presente Regolamento.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti od Associazioni riconosciute con Decreto di organo statale od inserite in elenchi regionali o comunali dell'associazionismo o volontariato od Onlus. Qualora la raccolta sia affidata da Enti od Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso di delega, in originale, firmata dal Responsabile dell'Ente od Associazione.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'Ente od Associazione.
4. Le raccolte fondi sull'area pubblica sono vietate in prossimità di scuole e luoghi di cura.
5. La violazione delle norme indicate nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 118 - Accattonaggio

1. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia dello Stato, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.
2. L'accattonaggio nel territorio comunale è vietato qualora svolto in violazione dell'art. 671 del Codice Penale (con minori) o sui marciapiedi dei luoghi pubblici quando ciò costituisce intralcio alla circolazione pedonale. L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi del cimitero e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati parimenti quanto costituisce intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale. È vietato l'accattonaggio effettuato con lo sfruttamento di animali.
3. L'accattonaggio è altresì vietato quando intralcia l'accesso alle abitazioni oppure se svolto in modo invasivo con disturbo ai passanti.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 e con l'obbligo di sospensione immediata dell'attività.

Art. 119 - Mestieri girovaghi e artisti da strada

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatori del suolo (c.d. madonnari), lustra-scarpe e simili sono consentiti previo ottenimento dell'autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso, le attività in parola devono avvenire nel rispetto delle norme del presente Regolamento e del Codice della Strada, al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
3. E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "accompagnatore di carrelli della spesa" esclusivamente quando i soggetti nell'esercizio di tale attività provocano reiterati disturbi e molestie ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici.
4. E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri" sia sulla carreggiata che fuori di essa, al fine di evitare gravi pericoli ed intralcio alla circolazione veicolare, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa delle occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, ecc..., generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 e con l'obbligo di sospensione immediata dell'attività.

Art. 120 - Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree d'uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta sul territorio comunale, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.
2. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia. Ai servizi tecnologici e della manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00 ed a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada, avvalendosi di ditte private che hanno in concessione il servizio, le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese d'intervento, di rimozione e di custodia sono a carico dei trasgressori e degli aventi diritto sul veicolo rimosso.

5. La presente disposizione non si applica ai lavoratori dello spettacolo viaggiante o circense se debitamente autorizzati dal competente Ufficio di Polizia Amministrativa all'effettuazione di spettacoli in città.

Art. 121 - Bagni

1. Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita Ordinanza.

2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione. È inoltre vietato camminare sui muri di sostegno delle sponde d'ogni bacino idrico, nonché sulle paratie e simili.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 e con l'obbligo di sospensione immediata dell'attività.

Art. 122 - Contrassegni del Comune

1. È vietato usare stemmi del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali od imprese ed attività di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale o autorizzate dalla stessa Amministrazione.

2. Le violazioni di cui al comma precedente sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 e con l'obbligo di sospensione immediata dell'attività.

TITOLO VII

Penalità

CAPO I: RICHIAMO ALLA LEGGE N° 689 DEL 24.11.1981

Art. 123 - Contravvenzioni e Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, sono punite con le sanzioni amministrative specificatamente da esso previste per ogni disposizione. Per gli articoli del presente Regolamento che non prevedono specifiche sanzioni, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, come disposto dall'art. 7 bis del Decreto legislativo 267/00 e con la procedura prevista dalle disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n° 689, salvo le maggiori o differenti pene per i casi previsti da leggi di pubblica sicurezza, dal Codice Penale e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le materie contenute nel Regolamento stesso.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale d'accertamento, dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo del Comando da cui dipende l'agente accertatore.

Art. 124 - Accertamento e contestazione delle violazioni

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni competono agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, ed in particolare alla Polizia Locale, con il procedimento previsto dal Capo I della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Art. 125 - Conciliazione ed ingiunzione

1. Per quanto concerne l'accertamento, la contestazione, la notificazione, la conciliazione in via breve, l'introito e la devoluzione dei proventi, nonché le procedure in caso di mancata conciliazione delle violazioni, si applicano le norme ed i procedimenti di cui al suddetto Capo I della legge 24 novembre 1981, n° 689.

2. In caso di violazioni commesse da minori, la violazione sarà formalmente e direttamente contestata all'esercente la potestà genitoriale od altro soggetto previsto, ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 L. 689/1981 e per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni.

CAPO II: SANZIONI ACCESSORIE

Art. 126 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. I contravventori alle norme del presente regolamento, oltre al pagamento delle sanzioni amministrative previste nei precedenti articoli, sono tenuti alla rimessa in pristino ed al risarcimento degli eventuali danni in dipendenza dal fatto contravvenzionale.
2. Il Sindaco, in caso d'inadempimento può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 127 - Pubblicità ed entrata in vigore del presente Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 10 del TUEL, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Per quanto non espressamente previsto o legislativamente modificato, si fa rinvio alle successive normative emanate in merito.
3. Il presente Regolamento abroga ogni altra norma emanata precedentemente in materia, in contrasto con le disposizioni dello stesso.